

COMUNE DI SELARGIUS

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente i lavori di sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris e del connesso accesso alla città di Selargius, compresi i primi interventi di superamento delle problematiche idrogeologiche dell'area

FAQ N. 1

QUESITO

“Si conferma che la presenza dell'archeologo non è necessaria in RTP nonostante nello schema di parcella sia remunerata anche la relazione archeologica?”

RISPOSTA

“Si conferma che la figura dell'archeologo non rientra tra il personale tecnico obbligatorio previsto nel Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 3.3 del Disciplinare di Gara in quanto la prevista redazione della relazione archeologica ai fini della verifica preventiva ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 è ricompresa tra le prestazioni per le quali è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente dovesse avvalersi della facoltà di subappalto di tale prestazione, dovrà chiaramente ed esplicitamente dichiararne tale volontà nella documentazione amministrativa di gara e, in particolare, nel DGUE. Qualora all'atto dell'offerta il concorrente non dovesse dichiarare l'intenzione di subappaltare le prestazioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e di specifica competenza dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e iscritto nello specifico elenco, il concorrente dovrà dichiarare il nominativo del soggetto che eseguirà la prestazione all'interno della Struttura Operativa proposta. La presenza dell'archeologo all'interno della Struttura Operativa sarà consentita quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.”